



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
SCUOLE ELEMENTARI E DELLE PALESTRE COMUNALI**

1 settembre 2018 – 30 giugno 2019

Riva del Garda, maggio 2018
prot. n. 201800018625

U.O. MANUTENZIONE, SERVIZI E QUALITA' URBANA
f.to geom. Ida Pancheri

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Obblighi
- Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 – Durata del contratto
- Art. 7 – Importo del contratto
- Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dalcontratto
- Art. 16 – Subappalto
- Art. 17 – Tutela dei lavoratori
- Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
- Art. 20 – Sicurezza
- Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 22 – Garanzia definitiva
- Art. 23 – Obblighi assicurativi
- Art. 24 – Penali
- Art. 25 – Risoluzione del contratto
- Art. 26 – Recesso
- Art. 27 – Definizione delle controversie
- Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 – Spese contrattuali
- Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 31 – Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione ordinaria giornaliera, integrato da lavori periodici di pulizia specifici, necessari per il regolare mantenimento dei locali di proprietà comunale o per i quali il Committente debba prestare tale servizio, adibiti a sedi scolastiche o didattiche, comprese alcune palestre, come di seguito elencati

EDIFICI SCOLASTICI	Mq. sup. netta	Frequenza interventi pulizie ordinarie
SCUOLA ELEMENTARE "N. PERNICI" (inclusi gli spazi occupati dalla Scuola Musicale Civica)	2516	6 gg/settimana
SCUOLA ELEMENTARE DI VARONE	1077	5 gg/settimana
SCUOLA ELEMENTARE RIONE DEGASPERI	1437	5 gg/settimana
SCUOLA ELEMENTARE S.ALESSANDRO	473	6 gg/settimana

PALESTRE	Mq. sup. netta	Frequenza interventi pulizie ordinarie
Palestra scuola media D. Chiesa	985	6 gg/settimana
Palestra scuola media S. Sighele	1131	6 gg/settimana
Palestra elementare S. Alessandro	253	6 gg/settimana
Palestra "Cianci Amistadi" Elementare N. Pernici	752	6 gg/settimana
Palestra scuola elementare di Varone	262	6 gg/settimana
Palestra di Rione Degasperi (P.ed. 3189 cc. Riva)	190	6 gg/settimana
Palestra compendio Verbiti (P.ed. 2621 c.c. Riva)	618	5 gg/settimana

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio di cui all'art. 1, le modalità, condizioni e luoghi di esecuzione sono descritti nel capitolato parte tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolo.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge 08 novembre 1991 n. 381 “*Disciplina delle cooperative sociali*”;
 - b) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
 - c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*”;
 - d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - i) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica)
 - b) la lettera d'invito;
 - c) l'offerta economica della Impresa aggiudicataria
 - d) il DUVRI;
1. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e del DUVRI, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, il contratto sarà stipulato tramite sottoscrizione di convenzione e si intenderà concluso con la restituzione da parte della Ditta affidataria del Capitolo speciale d'Appalto debitamente sottofirmato digitalmente.

Art. 6 – Durata del contratto

Il periodo di validità temporale del contratto inizia il giorno **1 settembre 2018 e termina il giorno 30 giugno 2019** come risultante da apposito verbale e/o ordinativi. Il contratto, comunque, perviene a scadenza senza alcun onere di preavviso da parte della stazione appaltante, alla naturale scadenza o, comunque, ad esaurimento dell'importo complessivo.

Art. 7 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il corrispettivo **a base d'appalto** per l'esecuzione di tutti i lavori previsti dal presente Capitolato (nel periodo temporale indicato nell'art. 6) è stabilito in complessivi euro **191.577,92** oltre ad IVA 22%, (euro 189.681,11 euro - soggetti a ribasso - ed euro 1.896,81 - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Con tale corrispettivo, da cui verrà detratta la percentuale di ribasso offerta, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Committente per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Per le modalità di consegna e inizio lavori si rinvia all'art. 9 della parte tecnica del presente capitolato.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, sarà effettuato in sei rate bimestrali posticipate.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo.
7. Il pagamento è sospeso nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
 - b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a concessione di proroghe.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Il comma 1 (vedi anche l'art. 106, comma 1, lettera d, n. 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si applica anche per le vicende soggettive delle mandanti; nei casi di avvalimento, si applica anche per le vicende soggettive delle ausiliarie; nei casi di consorzi, si applica anche per le vicende soggettive delle consorziate esecutrici del servizio.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, come previsto all'art. 12, comma 1.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

Fermi restando gli obblighi cui la ditta è tenuta nei confronti del personale assunto, in quanto cooperativa di tipo B di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'Appaltatore deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro **COOPERATIVE SOCIALI**, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL permessi per riduzione di orario di lavoro ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a prestare i servizi oggetto dell'appalto con la tipologia ed il numero minimo di personale contrattualmente previsto, come di seguito specificato: l'impresa deve mettere a disposizione, per lo svolgimento di tutte le prestazioni previste nel capitolato e oggetto dell'appalto, un numero idoneo di lavoratori, di cui almeno il 30% -, ove possibile e secondo le specifiche esigenze del caso lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (*Disciplina delle cooperative sociali*), che possono lavorare in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle condizioni offerte in sede di gara, in particolare sull'uso dei prodotti e sul personale addetto. In caso di accertato inadempimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 24 (PENALI).

L'Impresa appaltatrice è obbligata a rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge n. 381/1991 ed è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nonché quello integrativo territoriale vigente nella Provincia di Trento, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di Legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

I pagamenti restano subordinati alla verifica della regolarità delle posizioni dell'impresa nel versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative nonché della regolarità dei pagamenti delle retribuzioni

nei confronti del personale. In caso di inadempienza trovano applicazione le norme in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

L'amministrazione Comunale provvede ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) ai sensi di legge.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, una certificazione, del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, attestante l'avvenuto regolare e completo versamento della retribuzione.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore, il quale riconosce che il Committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico dell'appaltatore in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.

L'eventuale subentro nell'appalto dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da cooperative sociali.

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina la risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

Nei cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno irrepreensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Committente e agli ordini impartiti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassetti ed armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.

Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 30% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precise unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 18.

3. All'appalto si applica la clausola sociale di cui all'articolo 32, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, da intendersi qui richiamata e riprodotta quale parte integrante del presente capitolato. Pertanto, nel caso di cambio di gestione nell'appalto del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, mediante la procedura descritta nella norma medesima.

L'appalto attualmente in corso prevede l'impiego di n. 16 lavoratori per le pulizie ordinarie e per pulizie straordinarie fino ad ulteriore 4 unità

Ai soggetti svantaggiati si applicano, come stabilito dall'articolo 32, comma 3, ultimo periodo, della L.P. n. 27/2016, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 medesimo, e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia all'art. 8.2 della lettera di invito per le modalità di costituzione, reintegro e integrazione del contratto.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

A copertura della attività previste dal presente Contratto, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto e comunque prima dell'inizio del Servizio, in caso di consegna anticipata, dovrà esibire una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera con massimale non inferiore a:

- **Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): Euro 3.000.000,00 unico per sinistro;**
- **Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): Euro 3.000.000,00 unico per sinistro.**

Tale polizza dovrà essere formulata in forma "loss occurrence" (l'operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di validità della polizza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto) dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza del Servizio in appalto e fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità.

Tra le altre, dovrà inoltre essere prevista copertura per:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza non potrà prevedere franchigie e/o scoperti complessivamente superiori ad €. 5.000,00 che rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore, anche verso terzi danneggiati.

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, compresi eventuali subappaltatori, di cui l'Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell'Amministrazione, fermo comunque che l'operatività o meno della polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano a concordare con il Comune una procedura di gestione delle pratiche di danno.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.

La polizza non dovrà prevedere pattuzioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi e si impegna a fornire il supporto e la documentazione necessaria per il buon esito della gestione del sinistro.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che per colpa o dolo dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

Art. 24 – Penali

Le singole infrazioni ai patti contrattuali, da contestare per iscritto all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento o suo delegato sono soggette alle seguenti penaltà:

- in caso di ritardo o incompletezza del servizio derivante da negligenza dell'appaltatore, verrà applicata, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori una penalità, per ogni infrazione rilevata, nell'importo da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 400,00 in relazione alla gravità della mancanza o in caso di reiterata contestazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penaltà applicate dalla S.A alla Ditta viene detratto dalla prima rata successiva di pagamento del corrispettivo e l'Appaltatore, se il caso lo richiede, è tenuto a produrre regolare documentazione fiscale.

Per le inadempienze gravi o negligenza recidiva tale da recare grave pregiudizio all'interesse della Stazione Appaltante, il Comune si riserva il ricorso a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato Unica formalità preliminare è la diffida ad adempiere da parte del Responsabile del Procedimento. Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore. Rifusione spese e pagamento danni verranno applicati mediante corrispondente incameramento della cauzione definitiva e, occorrendo, anche mediante ritenute sulle rate del corrispettivo di appalto non ancora erogate in sede di predisposizione del certificato di pagamento bimestrale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;

- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolo;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell'affidamento;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto;
 - k) la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini stabiliti all'art. 8 comma 4 della parte tecnica del presente capitolo;
 - o) inosservanza ripetuta delle prescrizioni contenute nel presente capitolo
 - p) ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalle scadenze previste;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
 2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Riva del Garda, identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla con il Comune di Riva del Garda della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comune di Riva del Garda.”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 29 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel capitolato, nella lettera di invito e negli allegati di gara.

- PARTE TECNICA -

INDICE

- Art. 1 Oggetto, luogo di esecuzione e durata
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Organizzazione del servizio
- Art. 4 Descrizione e modo di esecuzione del servizio
- Art. 5 Invariabilità dei prezzi
- Art. 6 Specifiche esecutive degli interventi
- Art. 7 Materiali d'uso e attrezzature
- Art. 8 Disposizioni generali riguardanti il contratto
- Art. 9 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 10 Specifiche esecutive degli interventi
- Art. 11 Norme di sicurezza generale
- Art. 12 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
- Art. 13 Identificabilità dei lavoratori
- Art. 14 Rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Controllo del servizio
- Art. 15 Divieto di sospendere o di ritardare gli interventi
- Art. 16 Qualità e accettazione di materiali in genere
- Art. 17 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 18 Criteri minimi per inserimento lavorativo lavoratori svantaggiati – Legge 381/91

Art. 1 - Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione ordinaria giornaliera, integrato da lavori periodici di pulizia specifici, necessari per il regolare mantenimento dei locali di proprietà comunale o per i quali il Committente debba prestare tale servizio, adibiti a sedi scolastiche o didattiche, comprese alcune palestre, come di seguito meglio specificato:

EDIFICI SCOLASTICI	Mq. sup. netta	Frequenza interventi pulizie ordinarie
SCUOLA ELEMENTARE "N. PERNICI" (inclusi gli spazi occupati dalla Scuola Musicale Civica)	2516	6 gg/settimana
SCUOLA ELEMENTARE DI VARONE	1077	5 gg/settimana
SCUOLA ELEMENTARE RIONE DEGASPERI	1437	5 gg/settimana
SCUOLA ELEMENTARE S.ALESSANDRO	473	6 gg/settimana

PALESTRE	Mq. sup. netta	Frequenza interventi pulizie ordinarie
Palestra scuola media D. Chiesa	985	6 gg/settimana
Palestra scuola media S. Sighele	1131	6 gg/settimana
Palestra elementare S. Alessandro	253	6 gg/settimana
Palestra "Cianci Amistadi" Elementare N. Pernici	752	6 gg/settimana
Palestra scuola elementare di Varone	262	6 gg/settimana
Palestra di Rione Degasperi (P.ed. 3189 cc. Riva)	190	6 gg/settimana
Palestra compendio Verbiti (P.ed. 2621 c.c. Riva)	618	5 gg/settimana

Tale unità di misura (metro quadrato) è da considerarsi equivalente nel senso che è misurata a pavimento ma comprende anche tutti i locali - accessori - servizi - archivi - accessi - poggioli - cortili e qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni, nonché anche tutte le superfici verticali (muri, porte, maniglie, pulsantiere, finestre, davanzali, vetri, infissi vari, cassonetti, apparecchiature informatiche, arredi, scaffalature, quadri, lucernai, termosifoni, ventilconvettori, scale, corrimano, ringhiere, zoccoli, telefoni, portacenere, cestini porta carta e porta rifiuti, lampadari e lampade di ogni tipo, tappeti e stuoini e comunque tutto ciò che è contenuto nei locali.

Si specifica inoltre che i dati riferiti alle metrature sono calcolati al netto delle pareti.

Non sono soggetti a verifica.

Qualora, nel corso del contratto, intervenissero variazioni in aumento od in diminuzione nella superficie degli ambienti oggetto del servizio di pulizia, il corrispettivo verrà proporzionalmente modificato in corrispondenza delle suddette variazioni secondo quanto previsto dalle norme del presente capitolato nel limite del 20% delle superfici (in aumento e/o diminuzione);

Per tutti gli immobili ricompresi nel presente servizio (sia scuole che palestre) la ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la chiusura serale delle porte dei locali, dei portoncini d'ingresso, delle

finestre, lo spegnimento di tutte le luci e l'inserimento del sistema d'allarme ove presente al termine del servizio.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo massimo riferito all'intera durata del rapporto contrattuale, è stabilito in **euro 191.577,92** oltre IVA di legge e comprensivi degli oneri interferenziali previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 quantificati in **euro 1.896,81**
2. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta

Art. 3 - Organizzazione del Servizio

Prima di assegnare il servizio, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la ditta aggiudicataria dovrà elaborare e presentare il documento di valutazione dei rischi, i criteri adottati, le misure preventive e protettive attuate, i Dpi adottati, i programmi e le misure da attuare per migliorare i livelli di sicurezza. Deve contenere inoltre le misure per la loro attuazione e chi vi deve provvedere, indicando i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione (Rspp, Rls, medico competente), le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono attenzione particolare.

La ditta assume a proprio carico tutti i rischi d'impresa nonché tutti gli oneri quali materiali, mezzi d'opera e quant'altro per garantire una perfetta esecuzione del servizio. La ditta appaltatrice deve assicurarsi che il proprio personale utilizzi le dotazioni tecniche messe a disposizione per l'adempimento del servizio. La ditta appaltatrice dovrà predisporre e mantenere attive procedure interne documentate atte alla verifica periodica della corretta esecuzione del servizio.

Deve altresì provvedere a richiedere all'Ufficio Viabilità del Comune di Riva del Garda l'autorizzazione in deroga per il transito in zone a traffico limitato e dove necessario nelle aree pedonali.

L'impresa appaltatrice è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti alla Pubblica Amministrazione a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Art. 4 - Descrizione e modo di esecuzione del servizio

A) EDIFICI SCOLASTICI

Si stabilisce di comune accordo con gli Istituti Comprensivi interessati di adottare il seguente calendario tipo che tenendo conto delle attività d'istituto e dei periodi di chiusura permetta di uniformare l'attività di pulizia e sanificazione durante tutto il periodo temporale interessato dal presente appalto:

- Periodo interessato dal servizio (pulizie con frequenza giornaliera in presenza di attività didattiche e/o organizzative/logistiche in corso): dal **01 SETTEMBRE 2018 – 30 giugno 2019** ad esclusione delle giornate del Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento che prevedono vacanze scolastiche e festività varie;

Le pulizie dei locali devono essere effettuate in orari tali da non ostacolare i servizi d'istituto e non arrecare incomodo o molestia nei confronti del personale scolastico, degli insegnanti e degli alunni; pertanto l'orario **sarà preventivamente concordato con i Dirigenti dei vari istituti interessati**. Il servizio di pulizia deve esser eseguito in modo tale da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto, prestando la massima attenzione anche ai suggerimenti ed alle indicazioni del personale scolastico ausiliario (bidelli).

Il servizio appaltato comprende:

a) prestazioni giornaliere (ordinarie):

1. Aspirazione o spazzatura, e lavatura giornaliera con soluzioni detergenti per pavimenti in materiali polivinilici, in piastrelle ed affini, comprese scale e corridoi, pulitura di eventuali pavimenti in legno con straccio umido;
2. Svuotamento dei cestini portacarta (con sostituzione del sacchetto di plastica), di tutti i contenitori della raccolta differenziata presenti all'interno dell'edificio scolastico, dei posacenere con raccolta giornaliera di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie che dovranno essere conferite differenziando il rifiuto (carta, plastica, vetro, secco residuo, umido) nel punto di raccolta esterno indicato dal Controllore del Servizio per i singoli immobili;
3. Lavaggio e disinfezione giornaliera dei sanitari nei gabinetti e spargimento di deodorante;
4. Pulizia e sanificazione nelle aule didattiche delle superfici dei banchi, cattedre, tavoli, sedie, lavagne, davanzali e maniglie;
5. Sostituzione, a propria cura e a ciclo continuo, di sapone, carta igienica e. asciugamani necessari per i servizi igienici. In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, l'Appaltatore è tenuta a fornire senza interruzione il relativo materiale di ricambio, quali ad esempio soluzioni detergenti, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo, ecc.
6. Controllo a fine servizio della chiusura delle porte d'entrata e finestre, spegnimento delle luci.

b) prestazioni a cadenza settimanale

1. Spolveratura dei mobili arredi, attrezature ed oggetti di ornamento presente nei locali;
2. Lavaggio e disinfezione delle superfici piastrellate nei servizi igienici;
3. Deragnatura.

c) prestazioni a cadenza mensile

1. Pulizia delle superfici di porte, abbassamenti a buccia d'arancia su pareti di aule, uffici, depositi e corridoi, di armadi, di interruttori utilizzando detergente neutro (da effettuarsi entro i primi 7 giorni di ogni mese);
2. Pulizia delle superfici interne di armadi e scaffali utilizzando detergente neutro (da effettuarsi entro i primi 7 giorni di ogni mese);
3. Pulizia dei telefoni, video terminali, tastiere, stampanti, macchine da scrivere, fotocopiatrici ecc. con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature stesse, usando esclusivamente aspirapolvere, panni asciutti, e soluzioni detergenti idonee previste per dette apparecchiature analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia dei locali contenenti apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento.
4. Pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini portacarte;
5. Pulizia di tutti gli elementi radianti e dei lampadari.

d) pulizie periodiche

da effettuare con le scadenze indicate nell'ALLEGATO A del presente capitolo:

1. **deceratura** radicale mediante l'uso di macchinari ed appositi prodotti e successiva **ceratura** con tre mani di cera protettiva antisdruciolino, dei pavimenti in pvc, gomma, linoleum e legno. In presenza di particolari situazioni o di pavimenti galleggianti, tale operazione dovrà essere effettuata con procedimento a secco utilizzando apposita attrezzatura. (Cod. C dell'allegato A)
2. **manutenzione pavimenti protetti con il sistema spray cleaning** ad alta velocità a secco, allo scopo di prolungare nel tempo l'efficacia delle protezioni di tipo polimerico e le sigillature acriliche applicate sui pavimenti. (Cod. S dell'allegato A)
3. **lavaggio vetri ed infissi** utilizzando detergente neutro sulle superfici interne e detergente sgrassante su quelle esterne. (Cod. V dell'allegato A)

L'esecuzione delle operazioni di pulizia sopra descritte dovrà essere certificata mediante compilazione di un'apposita scheda di rilevazione predisposta dal Committente e vistata a conclusione degli interventi effettuati dal personale addetto al controllo individuato presso ogni istituto scolastico; tale scheda, a cura

dell'Appaltatore, dovrà poi essere sottoposta alla firma del Referente dell'Amministrazione ed allegata alla fattura bimestrale. Nel caso tale documentazione fosse assente saranno applicate le penali previste dal presente Capitolato.

Sono ricompresi nell'importo stabilito dall'art. 7 del presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (per cui la ditta non potrà richiedere ulteriori compensi) anche i seguenti particolari interventi:

- a) Le giornate precedenti la data di inizio dell'attività scolastica necessarie per la predisposizione del servizio e la pulizia generale e preventiva dei locali;
- b) Le giornate successive alla data di conclusione dell'attività scolastica negli edifici ospitanti le attività finali della scuola primaria e limitatamente ai locali occupati;
- c) La pulizia dei locali ospitanti i seggi elettorali;

B) PALESTRE

Si stabilisce di comune accordo con le direzioni didattiche interessate e con l'Unità Operativa Attività Culturali, Sport e Turismo (CST) di adottare il seguente calendario tipo che tenendo conto delle attività d'istituto, dei periodi di chiusura e delle attività extrascolastiche svolte nelle palestre permetta di uniformare e migliorare l'attività di pulizia e sanificazione durante tutto il periodo temporale interessato dal presente appalto;

Periodo interessato dal servizio in generale: durante tutto l'anno solare, con sospensione del servizio giornaliero in tutte le palestre durante il periodo di chiusura estiva degli istituti scolastici e dei giorni di vacanza stabiliti nel Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2018/2019;

Periodo di servizio nel quale vengono richieste le pulizie con frequenza giornaliera pari a sei giorni alla settimana su sette, dal lunedì al sabato (**tranne che per la palestra del compendio Verbiti che si svolge con frequenza di 5 giorni su 7**) (con presenza di attività d'istituto e/o organizzative/logistiche, oppure attività extrascolastiche): dal **01 settembre 2018 – 30 giugno 2019** ad esclusione delle giornate del Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento che prevedono vacanze scolastiche e festività varie;

Considerata l'oggettiva difficoltà di stabilire a priori il numero esatto di interventi di pulizia necessari per far fronte all'uso domenicale, festivo ed estivo delle palestre in relazione al loro uso extrascolastico si ritiene congruo assegnare ad ogni palestra, il seguente numero di interventi annui aggiuntivi:

Descrizione Edificio	Frequenza ordinaria	N° annuo interventi suppletivi extra
PALESTRA SCUOLA MEDIA D. CHIESA	6 giorni su 7	25
PALESTRA SCUOLA MEDIA S. SIGHELE	6 giorni su 7	10
PALESTRA ELEMENTARE S. ALESSANDRO	6 giorni su 7	5
PALESTRA "CIANCI" ELEM. N. PERNICI	6 giorni su 7	5
PALESTRA SCUOLA ELEM. DI VARONE	6 giorni su 7	5
PALESTRA DI RIONE DEGASPERI (P.ED. 3189 CC. RIVA)	6 giorni su 7	5
PALESTRA COMPENDIO VERBITI (P.ED. 2621 C.C. RIVA)	5 giorni su 7	0

Tali prestazioni sono da intendersi già compensate nell'attività ordinaria ed il calendario relativo verrà comunicato di volta in volta alla ditta appaltatrice dall'Amministrazione comunale.

a) prestazioni giornaliere:

1. aspirazione e lavatura giornaliera dei pavimenti della palestra, corridoi di accesso, servizi igienici, con soluzioni detergenti adatte per pavimenti i vari tipi di pavimento (materiali polivinilici, sughero, materiali gommosi, piastrelle, parquet ecc); per ogni tipo di rivestimento la Ditta appaltatrice è obbligata all'uso di idonei e specifici materiali, in modo da non provocare deterioramento degli stessi;
2. Aspirazione e lavatura giornaliera, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico - sanitari, delle docce, delle pilette di scarico pavimenti, nonché la pulizia dei sifoni dei lavabi tutte le volte che se ne presenti la necessità;
3. Raccolta giornaliera di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie che dovranno essere conferite nel centro di raccolta di pertinenza degli immobili o comunque nel più vicino cassetto, con le modalità previste dal regolamento raccolta rifiuti solidi urbani;
4. Svuotamento dei cestini e sostituzione sacco di plastica;
5. Sostituzione, a propria cura e a ciclo continuo, di sapone carta igienica, carta asciugamani, sacchi per immondizia. In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, il Appaltatore tenuta a fornire senza interruzione il relativo materiale di ricambio;

b) prestazioni a cadenza settimanale:

1. Aspirazione e lavatura dei pavimenti della gradinate, corridoi di accesso alle palestre, aree limitrofe alle entrate esterne;
2. Lavatura e disinfezione delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici;
3. Spolveratura dei mobili, arredi ed attrezzature sportive;
4. Pulizia di porte e maniglie.

c) prestazioni a cadenza mensile

lavaggio con macchina lavasciuga (Cod. **M** dell'allegato A)

d) prestazioni a cadenza bi-mensile:

lavaggio vetri ed infissi esterni utilizzando detergente neutro sulle superfici interne e detergente sgrassante su quelle esterne (Cod. **V** dell'allegato A)

e) prestazioni a cadenza annuale:

1. pulizia annuale a fondo dei pavimenti delle palestre con **macchina monospazzola ed aspiraliquidi** con uso di cere ove richiesto e necessario (con uso di apposito detergente per le varie tipologie di pavimentazione - Cod **T** dell'allegato A)
2. **deceratura** radicale mediante l'uso di macchinari ed appositi prodotti e successiva **ceratura** con tre mani di cera protettiva antisdruciollo, dei pavimenti in pvc, gomma, linoleum e legno. In presenza di particolari situazioni o di pavimenti galleggianti, tale operazione dovrà essere effettuata con procedimento a secco utilizzando apposita attrezzatura. (Cod. **C** dell'allegato A)
3. **manutenzione pavimenti protetti con il sistema spray cleaning** ad alta velocità a secco, allo scopo di prolungare nel tempo l'efficacia delle protezioni di tipo polimerico e le sigillature acriliche applicate sui pavimenti. (Cod. **S** dell'allegato A)

La ditta assume a proprio carico tutti i rischi d'impresa nonché tutti gli oneri quali apparecchiature, macchinari e dei materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali quali detergenti, cere, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale, autoscale ecc..

Il servizio stesso dovrà essere effettuato esclusivamente con l'uso di detersivi biodegradabili e naturali, privi di fosfati e di cui dovrà essere nota l'origine delle materie prime (tensioattivi anionici);

campioni di detti detersivi, a richiesta della stazione appaltante, dovranno essere depositati dalla ditta Appaltatrice prima dell'inizio dell'appalto.

L'esecuzione delle operazioni di pulizia sopra descritte dovrà essere certificata mediante compilazione di un'apposita scheda di rilevazione predisposta dal Committente e vistata a conclusione degli interventi effettuati dal personale addetto al controllo individuato presso ogni istituto scolastico; tale scheda, a cura dell'Appaltatore, dovrà poi essere sottoposta alla firma del Referente dell'Amministrazione ed allegata alla fattura bimestrale. Nel caso tale documentazione fosse assente saranno applicate le penali previste dal presente Capitolato.

orario di servizio (pulizie palestre)

Le operazioni di pulizia dovranno esser svolte, senza deroga alcuna, dopo le ore 22.30 e comunque a fine di eventuali attività sportive o culturali, o prima delle ore 8.00 del giorno successivo.

Prima dell'inizio dell'appalto sarà richiesto ai Dirigenti scolastici di indicare i nominativi delle persone (almeno uno per edificio) che svolgeranno il compito di verificare la regolare esecuzione del servizio e vistare la scheda di rilevazione che la ditta deve allegare alle fatture bimestrali;

Sono ricompresi nell'importo stabilito dall'art. 7 del presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (per cui la ditta non potrà richiedere ulteriori compensi) anche i seguenti particolari interventi:

- a) Le giornate precedenti la data di inizio dell'attività scolastica necessarie per la predisposizione del servizio e la pulizia generale e preventiva dei locali;
- b) Le giornate successive alla data di conclusione dell'attività scolastica negli edifici ospitanti le attività finali della scuola primaria e limitatamente ai locali occupati;
- c) La pulizia dei locali ospitanti i seggi elettorali;
- d) Gli interventi di pulizia necessari per far fronte all'uso domenicale, festivo ed estivo delle palestre in relazione al loro **uso extrascolastico** come indicato analiticamente nella tabella evidenziata (ART. 4 DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PALESTRE)

art. 4.1 pulizie straordinarie

Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti fattispecie:

- dipendenza da lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti e imprevedibili dal competente referente comunale;
- dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto e consistenza;
- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza ed eccezionalità;

Le eventuali prestazioni per pulizie straordinarie dovranno essere richieste esclusivamente dal referente comunale per l'appalto, **sulla base di idoneo preventivo** concordato contenete la quantificazione dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

La ditta appaltatrice si impegna a garantire che le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso iniziata entro il termine massimo di 48 ore consecutive dalla ricezione della richiesta del competente referente comunale (a mezzo fax);

art. 4.2 uso di locali, acqua ed energia elettrica

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell'Appaltatore, in ciascun edificio, un locale da adibire a spogliatoio e/o magazzino, con facoltà di sostituire detto locale a fronte di esigenze organizzative dell'Ente, con altro, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna opposizione od eccezione.

Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente, con le modalità che verranno stabilite all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

È vietato utilizzare detti locali ad uso magazzino di prodotti specie se infiammabili. Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni. La cura dell'ordine e della pulizia dei suddetti locali sarà a carico dell'Appaltatore. Il Committente non è responsabile in caso di danni o furti all'interno di tale locale.

Il Committente, tramite il referente, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Appaltatore per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore.
Il Committente provvederà a mettere a disposizione dell'Appaltatore l'acqua e l'energia elettrica occorrenti per lo svolgimento del servizio.

Il Committente si accollerà l'onere ed il pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 4.3 **macchine, attrezzature e materiali di consumo**

Tutte le macchine e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio dovranno essere di proprietà dell'Appaltatore o nelle proprie disponibilità (e che le stesse siano conformi alle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro).

Tutti i materiali di consumo (sacchi a perdere trasparenti, per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti, deodoranti, cere ecc.) sono a carico dell'Appaltatore.

I materiali impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative comunitarie vigenti (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente capitolato. L'Appaltatore deve fornire al Committente prima dell'inizio del servizio, e ad ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche dei prodotti;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il pH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica.

Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi, sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggierebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) non vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.

L'Appaltatore dovrà esibire su richiesta della stazione Appaltante il certificato di conformità e la scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari in uso.

L'Appaltatore dovrà esibire su richiesta della stazione Appaltante le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti in uso. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature tecniche e dei prodotti chimici.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

Art. 4.4 sospensione dei servizi

Le prestazioni ordinarie di pulizia saranno sospese normalmente durante il periodo di chiusura estiva degli edifici scolastici e dei periodi di vacanza.

Su richiesta dell'Unità Operativa Attività Culturali, Sport e Turismo (CST) si potrà richiedere alla ditta appaltatrice di protrarre il servizio di pulizia presso alcune palestre anche durante il periodo estivo di sospensione (uso extrascolastico delle strutture).

Tali esigenze (calendario e modalità) saranno comunicate con congruo anticipo alla ditta appaltatrice; Nei locali ove si renda necessario l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinari e/o straordinari il servizio verrà sospeso secondo le necessità procedendo allo storno dalle fatture bimestrali della relativa quota;

Art. 4.5

indicazioni relative al personale addetto

Il personale, in quanto impiegato presso un ente pubblico, dovrà tenere un comportamento irrepreensibile, improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. Dovrà inoltre accertarsi che i locali ove deve effettuare le pulizie siano liberi da persone prima di effettuare qualsiasi servizio chiedendo di volta in volta se può effettuare comunque il lavoro anche con le persone presenti.

All'atto dell'assunzione dell'incarico, il Comune consegnerà all'impresa, nella persona del responsabile di riferimento, copia delle chiavi di tutte le porte di ingresso agli edifici oggetto del servizio, il quale sarà responsabile del corretto uso delle stesse, impegnandosi a custodirle con diligenza, evitando di produrne copie e/o di consegnarle, se pur momentaneamente, a soggetti estranei alla propria organizzazione.

Per l'adempimento delle prestazioni contenute nel contratto, l'impresa s'impegna a nominare un responsabile dell'attività a cui il Comune può rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto dell'appalto.

L'impresa s'impegna a fornire al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto, per il personale impiegato:

nominativo, residenza, mansioni espletate e tipo di rapporto contrattuale.

L'impresa dovrà assicurare che il personale addetto, e soprattutto il referente, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.

Art. 4.6 referente aziendale per il servizio

L'Appaltatore deve indicare un Referente aziendale per il servizio che dovrà essere notificato al Referente comunale.

Il Referente aziendale ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente aziendale, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Il Referente aziendale concorda con il Referente dell'Amministrazione le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio. Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche.

Il Referente aziendale riceverà la consegna delle chiavi necessarie all'ingresso ai locali oggetto degli interventi di pulizia e ne dovrà curare la custodia. Il personale dell'Appaltatore, oltre a provvedere direttamente all'apertura e all'accurata chiusura a chiave di ogni locale interessato dal servizio, dovrà altresì curare la disattivazione e la riattivazione degli impianti anti-intrusione eventualmente presenti negli edifici comunali.

Art. 5 - Invariabilità dei prezzi

Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 1.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- i costi dei materiali ed ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali perdita, spreco, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- i costi di mano d'opera – adeguatamente qualificata in relazione alle lavorazioni – e di idonei mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazione sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- i noli ed ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi

Art. 6 - Specifiche esecutive degli interventi

1. I lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa con un adeguato organico e con idonea dotazione di attrezzature tecniche; con organizzazioni, procedimenti, sistemi e materiali di buon livello qualitativo, conformemente alle indicazioni e disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. L'impresa ha inoltre l'obbligo di osservare tutte le migliori regole dell'arte e della tecnica costruttiva e manutentiva.
2. E' obbligo dell'impresa di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti e che subentreranno nel corso dei lavori, ai regolamenti comunali in materia di edilizia, polizia urbana, igiene, imposta di consumo sui materiali, ed in particolare alle Leggi ed ai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.
3. Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisionali, trabatelli, ponteggi, scale, protezione e qualsiasi altro onere, anche se necessari per lavori in contratto.
4. Laddove richiesto l'impresa è tenuta a collaborare fattivamente con la stazione appaltante per la definizione, sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli interventi.
5. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alle strutture e arredi vari presenti all'interno degli edifici d'intervento; eventuali danneggiamenti alle strutture e arredi di cui sopra dovranno essere prontamente segnalate all'Amministrazione che provvederà alla valutazione economica del danno a carico dell'impresa ed alla programmazione degli interventi di ripristino.

Art. 7 - Materiali d'uso e attrezzature

L'Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per l'esecuzione dei lavori con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio. L'Appaltatore deve fornire al Committente prima dell'inizio del servizio, e ad ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche dei prodotti;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il pH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica.

Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi, sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggierebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) non vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.

Tutti i materiali di consumo (sacchi a perdere trasparenti, per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti, deodoranti, cere ecc.) sono a carico dell'Appaltatore.

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire copia dei Certificati di Conformità e schede tecniche dettagliate delle attrezature e dei macchinari che saranno impiegati

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezture impiegate nell'espletamento dei lavori dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza e protezione di lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

Tutte le macchine e le attrezture impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezture tecniche e dei prodotti chimici.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezture.

A tutte le attrezture e macchine utilizzate dall'Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

Art. 8 - Disposizioni generali riguardanti il contratto

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza nei locali oggetto del servizio anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza durante le ore di servizio di un proprio referente che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo ed il numero di telefonia mobile all'Unità Operativa delle Manutenzioni e Servizi vari;

L'impresa appaltatrice, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, è tenuta a trasmettere al Comune il calendario annuale degli interventi periodici, se non già definiti, di cui all'articolo 4.

L'Appaltatore è tenuto a fornire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica e gli asciugamani necessari per i servizi igienici; in caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, è tenuto a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio, quale – a titolo esemplificativo - soluzioni detergenti liquide, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo e simili.

L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire prodotti ecologici a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare, i prodotti:

- debbono rispettare i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 24 maggio 2012, cui fa riferimento l'articolo 34 del D.lgs. n. 50/2016 ("Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale");
- dovranno comunque essere conformi alle seguenti caratteristiche minime:

non essere classificati: molto tossici (T+); tossici (T); con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e 10 adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006;

non devono contenere: tensioattivi non rapidamente biodegradabili (tes OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);

non devono contenere i seguenti ingredienti: quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51); acido etilendiamminotetraacetico (EDTA); achilfenoletossilati (APEO); sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo); composti di muschi azotati e muschi pollicicli.

Si presumono conformi alle caratteristiche minime:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23 marzo 2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari" e successivi eventuali aggiornamenti;
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio "Nordic Swan" che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3. (23 marzo 2006) e successivi eventuali aggiornamenti.

Inoltre:

- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;
- le attrezature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti;
- ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Ulteriori obblighi e divieti che L'Appaltatore è tenuto ad osservare sono:

- a) è vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, etc.);
- b) debbono essere consegnate al Servizio comunale competente, prima dell'inizio del servizio, tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia utilizzati, in particolare le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti;
- c) non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- d) le parti degli imballaggi primari devono essere facilmente separabili in parti monomateriale;
- e) le informazioni che devono figurare sugli imballaggi sono: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura;
- f) debbono essere utilizzati panni in microfibra che garantiscono un risparmio di detergente;
- g) debbono essere utilizzate attrezture elettriche a basso consumo energetico ed ecocompatibili, rientranti nella classe energetica A o A+;
- h) le emissioni sonore degli apparecchi non dovranno superare i 76 Decibel;
- i) a fine lavoro gli addetti dovranno provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre sia interne che esterne, spegnere le luci e chiudere i rubinetti per evitare sprechi.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato,
- b) tessere di riconoscimento e distintivi,
- c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- e) attrezture e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
- f) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore deve altresì provvedere, senza diritto di compenso alcuno, anche alla realizzazione dei seguenti particolari interventi:

- a) Predisposizione dei cantieri ed effettuazione delle pulizie generali preventive dei locali nelle giornate antecedenti la data di inizio dell'attività scolastica;
- b) Pulizia dei locali e dei servizi occupati nel periodo successivo alla data di conclusione dell'attività scolastica (per attività finali della scuola primaria – esami – scrutini etc.);

- c) Pulizia e sanificazione di tutti i locali (compresi i servizi igienici) che saranno interessati da eventuali operazioni elettorali (istituzione dei seggi). Tale servizio dovrà essere svolto non appena terminato lo smontaggio delle attrezzature elettorali.
- d) Interventi di pulizia a seguito dell'uso domenicale, festivo ed estivo delle palestre in relazione al loro **uso extrascolastico** come indicato analiticamente nella tabella di cui all'art. 4 (DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PALESTRE)
- e) Operazioni di sgombero dell'arredo dalle aule (tavoli, banchi, cattedre etc.) e dagli altri locali per le successive operazioni di pulizia (deceratura, ceratura, spray cleaning etc.);
- f) Montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno;
- g) Fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008;
- h) Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal servizio di pulizia dei locali, in conformità alle leggi vigenti ed ai provvedimenti comunali, ed al loro trasporto negli appositi contenitori sistemati nei punti prestabiliti.
- i) In caso di eventi naturali (allagamenti etc.), la ditta appaltatrice è tenuta, senza oneri aggiuntivi, anche su semplice segnalazione telefonica, a mettere a disposizione il personale adibito normalmente al servizio di pulizia ed a provvedere in caso di allagamenti, all'aspirazione dell'acqua con apposito aspira liquidi omologato. Comunque, dovrà essere assicurato il ripristino delle condizioni ottimali di pulizia.

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Inoltre con la sottoscrizione si conferma l'accettazione da parte dell'impresa medesima di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione e sul costo delle opere, per cui l'impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono, l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento del contratto, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà unico responsabile - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati;
- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quei operatori incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;
- eseguire tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo agli utenti degli istituti scolastici.
- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifica attività richiesta nelle prescrizioni tecniche Lo stesso

personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati sono compensati all'interno delle singole voci dell'appalto.

Per l'espletamento dei servizi in oggetto del presente Capitolato l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:

- deve osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- deve adottare nell'esecuzione del servizio tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità del personale, dei dipendenti pubblici e di terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevati l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto al controllo del servizio;
- si obbliga ad attuare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'appalto, e, nei confronti dei soci, condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, durante il periodo di svolgimento del servizio, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare ed applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, indipendentemente dalla struttura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- la Stazione Appaltante, in caso di violazione di cui ai precedenti articoli e commi e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze valevole quale costituzione in mora agli effetti di cui all'art. 1219 del Codice Civile o denunciate dal Servizio Provinciale del Lavoro, sosponderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle inadempienze fino a che dal Servizio suddetto non sia stato accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni;
- l'Appaltatore, dovrà osservare e far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi e regolamenti nonché le ordinanze sindacali, regionali o prefettizie, emanate od emanande, che abbiano attinenza con i servizi assunti;
- l'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Unità Operativa Manutenzioni, Servizi e Qualità urbana tutti i danni a manufatti di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico, ai fini della loro riparazione o per gli accertamenti del caso. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta alla comunicazione tempestiva al Controllore del Servizio di tutti gli incidenti o danni nei riguardi di persone e cose. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Controllore del Servizio, per iscritto anche a mezzo e-mail, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati durante l'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare adempimento dello stesso;

L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione ed esecuzione del Servizio.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà garantire, un congruo numero di risorse in relazione alla complessità e alla tipologia delle prestazioni affidate.

Il personale che per motivate ragioni non fosse ritenuto di gradimento dall'Amministrazione dovrà essere sostituito.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore eccetto quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:

- tutte le eventuali prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel presente capitolato Tecnico in particolare in merito all'idoneità dei mezzi impiegati;
- le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti;

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne le prestazioni affidate nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, degli obblighi contrattuali e della Vigente Normativa.

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione del servizio potrà avere inizio dopo la stipula del formale contratto, solo in seguito a consegna risultante da apposito verbale o ordinativo.
2. E' prevista la possibilità di consegna anticipata sotto le riserve di legge prima della stipulazione della convenzione, nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale o ordinativo, a pena di decadenza.

Art. 10 - Specifiche esecutive degli interventi

1. I lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa con un adeguato organico e con idonea dotazione di attrezzature tecniche; con organizzazioni, procedimenti, sistemi e materiali di buon livello qualitativo, conformemente alle indicazioni e disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. L'impresa ha inoltre l'obbligo di osservare tutte le migliori regole dell'arte e della tecnica costruttiva e manutentiva.
2. E' obbligo dell'impresa di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti e che subentreranno nel corso dei lavori, ai regolamenti comunali in materia di edilizia, polizia urbana, igiene, imposta di consumo sui materiali, nonché a tutte le prescrizioni di Legge in materia di esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare alle Leggi ed ai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.
3. Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisionali, armature, ponteggi, scale, protezione e qualsiasi altro onere, anche se necessari per lavori di manutenzione di lieve entità.
4. L'impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza degli interventi eseguiti ai preventivi predisposti, ai tracciati, ai disegni ed agli ordini di servizio impartiti.
5. La determinazione del termine di esecuzione di ciascun intervento è di esclusiva competenza della Direzione Lavori che terrà conto della definizione dei tempi di realizzazione dello specifico intervento, della natura e della complessità dell'intervento medesimo, del periodo stagionale, delle eventuali situazioni di urgenza, delle particolari necessità organizzative di persone e mezzi occorrenti, nonché di ogni altra circostanza pertinente. L'appaltatore avrà, di norma, la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
6. Laddove richiesto l'impresa è tenuta a collaborare fattivamente con la stazione appaltante per la definizione, sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli interventi.
7. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
8. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione contestuale di altre opere ed alla consegna di altri concomitanti interventi, senza che l'impresa possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

9. Per l'esecuzione di interventi di somma urgenza, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, l'impresa è obbligata al più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale, anche telefonica, della D.L., prescindendo, in questo caso, dalle formalità preliminari disposte in precedenza. Tali lavori dovranno essere iniziati al massimo entro sei ore dalla comunicazione.

10. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi a strutture e arredi presenti negli edifici scolastici e nelle palestre.

11. I danneggiamenti alle strutture e arredi di cui sopra dovranno essere prontamente segnalati all'Amministrazione che provvederà alla valutazione economica del danno a carico dell'impresa ed alla programmazione degli interventi di ripristino.

Art. 11 - Norme di sicurezza generale

1. il servizio affidato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

3. La prestazione dei servizi di pulizia dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall'appaltatore:

- le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;
- i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;
- i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono esser rimossi, neanche temporaneamente;
- la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;
- rispetto della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;
- obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D. Lgs. 81/08);
- ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;
- nell'ambiente di lavoro dovranno essere installati opportuni cartelli di segnalazione dei pericoli previsti nell'uso dei materiali e degli attrezzi impiegati e delle prescrizioni d'uso degli indumenti ed ausili protettivi;

4. Altre indicazioni

- il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normative vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008; l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di intervento le vie di percorrenza siano libere e quindi dovrà essere sempre presente personale della ditta a terra che vigili durante il movimento dei mezzi;
- obbligo di predisporre idonea delimitazione dell'area oggetto di intervento con recinzione avente caratteristiche idonee in modo da impedire l'accesso agli estranei ed assicurare la sicurezza sia degli utenti che dei lavoratori, nell'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle norme vigenti del Codice della Strada;
- obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel DUVRI predisposto per l'espletamento del presente servizio, se presenti rischi interferenziali.

Art. 12 - Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la ditta aggiudicataria dovrà elaborare e presentare il documento di valutazione dei rischi, i criteri adottati, le misure preventive e protettive attuate, i Dpi adottati, i programmi e le misure da attuare per migliorare i livelli di sicurezza. Deve contenere inoltre le misure per la loro attuazione e chi vi deve provvedere, indicando i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione (Rspp, Rls, medico competente), le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono attenzione particolare.

Art. 13 - Identificabilità dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono indicate al verbale di consegna lavori.

2. L'appaltatore ha l'obbligo della tenuta del "Libro del personale" ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all'articolo 43 della legge, di seguito denominato "libro" utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia. Nel libro sono riportati i contenuti previsti dall'art. 106 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg.

Art. 14 - Rappresentanza dell'amministrazione comunale e controllo del servizio

L'Amministrazione Comunale indicherà il Responsabile del Procedimento, che sarà un dipendente della Amministrazione, al quale sarà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all'Art.1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

- seguire l'esecuzione delle prestazioni affidate, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze

Tali attività potranno anche essere delegate in tutto o in parte.

Il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi di un Tecnico di direzione del servizio (denominato a Direttore Lavori o DL) individuato in un dipendente comunale di livello adeguato per l'operatività dell'Appalto, per la vigilanza e controllo della regolare effettuazione del servizio, dal quale la ditta appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione vorrà emanare nei riguardi del servizio oggetto dell'appalto.

Il Comune può altresì, in ogni momento, disporre ispezioni e controlli in tutte le fasi del servizio: in ragione di ciò l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che il Tecnico di direzione del servizio riterrà utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio.

Inoltre il Tecnico di direzione del servizio può verificare in qualsiasi momento che le operazioni affidate vengano svolte diligentemente ed in conformità al Capitolato, con redazione di reporting periodici, e segnalando all'Amministrazione comunale appaltante eventuali situazioni ritenute pregiudizievoli per il migliore risultato del servizio.

Art. 15 - Divieto di sospendere o di ritardare gli interventi

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni affidate con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione Comunale a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Nel caso di interruzione delle lavorazioni od insufficienza del medesimo che dia luogo a penale secondo il presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione, anche a mezzo PEC, è sin da ora autorizzata a attivare interventi sostituiti addebitando ogni onere, spesa e danno emergente all'Appaltatore, provvedendo all'escussione della relativa cauzione, fatta salva ogni altra azione legale.

Art. 16 - Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla stazione appaltante.
2. Qualora la stazione appaltante rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, vi è la facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. L'accettazione dei materiali non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 17 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Amministrazione.

Oltre agli oneri generali prescritti e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione del servizio, quali:
 - la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione del servizio e garantire la sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del servizio, il quale dovrà essere effettuato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di servizio da eseguirsi; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della stazione appaltante.

- c) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che si riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi
- d) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

5. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza nei locali oggetto del servizio anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione del DUVRI e del C.S.A. di progetto
6. L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza durante le ore di servizio di un proprio referente che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo ed il numero di telefonia mobile all'Unità Operativa delle Manutenzioni e Servizi vari;
7. L'impresa appaltatrice, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, è tenuta a trasmettere al Comune il calendario annuale degli interventi periodici, se non già definiti, di cui all'articolo 4.
8. L'Appaltatore è tenuto a fornire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica e gli asciugamani necessari per i servizi igienici; in caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, è tenuto a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio, quale – a titolo esemplificativo - soluzioni detergenti liquide, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo e simili.
9. L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire prodotti ecologici a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare, i prodotti:
 - debbono rispettare i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 24 maggio 2012, cui fa riferimento l'articolo 34 del D.lgs. n. 50/2016 ("Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale");
 - dovranno comunque essere conformi alle seguenti caratteristiche minime:
 - non essere classificati: molto tossici (T+); tossici (T); con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e 10 adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006;
 - non devono contenere: tensioattivi non rapidamente biodegradabili (tes OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);
 - non devono contenere i seguenti ingredienti: quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51); acido etilendiamminotetracetico (EDTA); achilfenoletosilati (APEO); sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo); composti di muschi azotati e muschi policiclici.
10. Si presumono conformi alle caratteristiche minime:
 - i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23 marzo 2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari" e successivi eventuali aggiornamenti;
 - i prodotti che hanno ottenuto il marchio "Nordic Swan" che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3. e successivi eventuali aggiornamenti.

Inoltre:

- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;
- le attrezature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti;

- ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Ulteriori obblighi e divieti che l'Appaltatore è tenuto ad osservare sono:

- a) è vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, etc.);
- b) debbono essere consegnate al Servizio comunale competente, prima dell'inizio del servizio, tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia utilizzati, in particolare le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti;
- c) non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- d) le parti degli imballaggi primari devono essere facilmente separabili in parti monomateriale;
- e) le informazioni che devono figurare sugli imballaggi sono: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura;
- f) debbono essere utilizzati panni in microfibra che garantiscono un risparmio di detergente;
- g) debbono essere utilizzate attrezzature elettriche a basso consumo energetico ed ecocompatibili, rientranti nella classe energetica A o A+;
- h) le emissioni sonore degli apparecchi non dovranno superare i 76 Decibel;
- i) a fine lavoro gli addetti dovranno provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre sia interne che esterne, spegnere le luci e chiudere i rubinetti per evitare sprechi.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato,
- b) tessere di riconoscimento e distintivi,
- c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- e) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
- f) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore deve altresì provvedere, senza diritto di compenso alcuno, anche alla realizzazione dei seguenti particolari interventi:

- Predisposizione dei cantieri ed effettuazione delle pulizie generali preventive dei locali nelle giornate antecedenti la data di inizio dell'attività scolastica;
- Pulizia dei locali e dei servizi occupati nel periodo successivo alla data di conclusione dell'attività scolastica (per attività finali della scuola primaria – esami – scrutini etc.);
- Pulizia e sanificazione di tutti i locali (compresi i servizi igienici) che saranno interessati da eventuali operazioni elettorali (istituzione dei seggi). Tale servizio dovrà essere svolto non appena terminato lo smontaggio delle attrezzature elettorali.
- Interventi di pulizia a seguito dell'uso domenicale, festivo ed estivo delle palestre in relazione al loro **uso extrascolastico** come indicato analiticamente nella tabella di cui all'art. 4 (DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PALESTRE)
- Operazioni di sgombero dell'arredo dalle aule (tavoli, banchi, cattedre etc.) e dagli altri locali per le successive operazioni di pulizia (deceratura, ceratura, spray cleanning etc.);
- Montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipolo
- già di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno;
- Fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008;
- Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal servizio di pulizia dei locali, in conformità alle leggi vigenti ed ai provvedimenti comunali, ed al loro trasporto negli appositi contenitori sistemati nei punti prestabiliti, compreso il trasporto nei punti prestabiliti di eventuali cestini di raccolta differenziata posizionati nei corridoi dal personale della scuola

- In caso di eventi naturali (allagamenti etc.), la ditta appaltatrice è tenuta, senza oneri aggiuntivi, anche su semplice segnalazione telefonica, a mettere a disposizione il personale adibito normalmente al servizio di pulizia ed a provvedere in caso di allagamenti, all'aspirazione dell'acqua con apposito aspira liquidi omologato. Comunque, dovrà essere assicurato il ripristino delle condizioni ottimali di pulizia.

Art. 18 – criteri minimi per inserimento lavorativo lavoratori svantaggiati – Legge 381/91

Con riferimento alla Legge 381/91 l'obiettivo perseguito dalle cooperative sociali prevede la costruzione di opportunità relazionali e lavorative significative atte a favorire l'autodeterminazione di persone svantaggiate e/o in situazioni di emarginazione e svantaggio sociale, con la predisposizione di un progetto formativo individuale per ogni lavoratore svantaggiato sviluppato in sinergia con i Servizi sociali territoriali e attuato dal punto di vista teorico e pratico con il supporto di **tutor appositamente formato** per il necessario affiancamento e verifica nel corso dello svolgimento dei servizi richiesti.

In via esemplificativa si elencano le fasi del progetto/percorso formativo:

obiettivi generali

- a) sviluppare le potenzialità relazionali della persona
- b) sviluppare le potenzialità cognitive, temporali e manuali della persona
- c) sviluppare le competenze professionali della persona

obiettivi specifici

- a1) rispettare la professionalità del/i collega/hi di lavoro, dei suoi/loro tempi, delle sue/loro difficoltà
- a2) comprendere la distinzione dei diversi ruoli all'interno dell'ambito lavorativo (colleghi, superiori, proprio ruolo di lavoro...)

- a4) sviluppare le capacità di lavorare e cooperare con i colleghi

- a3) sviluppare la capacità di comprensione di regole di convivenza civile e lavorative:

- conoscere e rispettare il regolamento aziendale
- mantenere con cura gli attrezzi e le macchine per la lavorazione
- rispettare le consegne impartite dal tutor e/o dal caposquadra
- mantenere in ordine il proprio posto di lavoro/magazzino
- mantenere un certo decoro della pulizia e igiene personale nei luoghi di lavoro

- b1) rispettare gli orari di inizio e fine lavoro

- b2) sviluppare la capacità di distinguere le mansioni affidate ed eseguirle correttamente

b3) sviluppare la capacità di auto organizzazione per lo svolgimento di mansioni nel modo più efficace possibile

c1) formare la persona alla conoscenza dei materiali, delle tecniche operative, delle macchine e attrezzature

- c2) formare il lavoratore alla conoscenza della realtà del mondo del lavoro

- c3) formare la persona alla conoscenza dei diritti/doveri del lavoratore

- c4) formare la persona alla conoscenza della Cooperazione Sociale

metodologia

- 1) relazione stocastica/osservazione partecipante
 - vicinanza fisico emotiva
 - modello di identificazione confronto
 - tecnica di ascolto
 - rapporto di fiducia
 - osservazione sul campo

- 2) sistematica
 - gruppo di lavoro
 - letture delle dinamiche

strumenti

- 1) progetto educativo/formativo individualizzato
- 2) schede e griglie di osservazione e valutazione
- 3) formazione e aggiornamenti

livello di professionalizzazione

Il percorso formativo dovrà comprendere momenti teorici (da certificare con attestati) e pratici relativi alla specificità dell'attività lavorativa.

Al lavoratore, affiancato da tutor specificatamente formato, dovranno essere fornite conoscenze tecnico-pratiche per una corretta esecuzione del lavoro, dovrà partecipare a specifici interventi di sostegno individualizzati (progetto formativo individuale) per favorire il raggiungimento di uno standard adeguato di autonomia e socializzazione.

Le conoscenze minime teorico pratiche connesse alla formazione tecnico-operativa (da certificare attraverso attestati) verteranno sui seguenti argomenti base:

1. pulizia e sanificazione: cosa è, quando, come, perchè...
2. lo sporco: definizione e metodologie di lavoro preventive, interventi, mantenimento
3. tipologie di pavimentazione di uso comune e problematiche connesse
4. scala PH, classificazione detergenti e loro uso in funzione del prodotto
5. la sicurezza nelle imprese di pulizia: lettura etichette prodotto e relative schede tecniche e schede di sicurezza
6. principi generali sulla sicurezza – D.Lgs 81/08 (riunioni formative e informative da certificare con attestati di partecipazione a specifici corsi)
7. trattamenti speciali di pavimentazioni: pulizia del fondo o di base, deceratura e inceratura, protezione oleo-idrorepellente, cristallizzazione, lucidatura spray-buffing e pulizia o deceratura a secco spray-cleaning, ecc..)
8. conoscenza e utilizzo dei motori (monospazzola, macchina lavasciuga pavimenti, aspiraliquidi/aspirapolvere industriali, ecc..)
9. conoscenza e utilizzo set dell'operatore delle pulizie (tipologie attrezzature, accessori, tecniche di esecuzione per manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria dei servizi)
10. prove sul campo del livello di maturazione professionale raggiunto con predisposizione di scheda ogni 6 mesi.

La Cooperativa sociale prima dell'inizio del servizio dovrà depositare:

- copia progetto formativo individuale
- copia attestati di formazione del lavoratore svantaggiato con riferimento a sopra riportati argomenti
- nominativo del tutor e attestati di formazione specifica

La Cooperativa sociale a scadenza di mesi 6 decorrenti dalla consegna lavori e a conclusione del servizio dovrà depositare le schede individuali per ogni singolo lavoratore svantaggiato di verifica del livello di maturazione professionale raggiunto.

TABELLA INTERVENTI PERIODICI

PERIODO	PALESTRE							SCUOLE			
	Palestra D. CHIESA	Palestra S. SIGHELE	Palestra S. ALESSANDRO	Palestra AMISTADI	Palestra VARONE	Palestra Rione DEGASPERI	Palestra VERBITI	Elem. N. Pernici + locali scuola musicale civica	Elementari Varone	Elem. Rione Degasperi	Elem. S. Alessandro 1° pian
2018/2019	SETTEMBRE 2018	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P
	OTTOBRE 2018	V+M	M	M	M	M	M	V+S +P	V+S +P	V+S +P	V+S +P
	NOVEMBRE 2018	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P
	DICEMBRE 2018	V+M	T+M	S+M	T+M	S+M	T+M	V+S +P	V+S +P	V+S +P	V+S +P
	GENNAIO 2019	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P
	FEBBRAIO 2019	V+M	M	S+M	M	S+M	M	V+S +P	V + S+P	V+S +P	V+S +P
	MARZO 2019	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P
	APRILE 2019	V+M	T+M	S+M	T+M	S+M	T+M	V+S +P	V+S +P	V+S +P	V+S +P
	MAGGIO 2019	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P
	GIUGNO 2019	V+M	M	M	M	S+M	M	V+S +P	V+S +P	V+S +P	V+S +P

Legenda:

- V =** PULIZIA VETRI
C = DECERATURA/CERATURA (monospazzola + cera)
M = LAVAGGIO MECCANICO PAVIMENTI CON MACCHINA LAVASCIUGA
T = LAVAGGIO A FONDO CON MONOSPAZZOLA/ASPIRALIQUIDI
S = SPRAY CLEANNING BUFFING CON MONOSPAZZOLA
P= LAVAGGIO ABBASSAMENTO IN PLASTICO BUCCIA D'ARANCIA AULE, UFFICI, CORRIDOI, LOCALI VARI (vedi anche in pulizie mensili)